Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15, 38122 Trento
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615
uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 1995 del 10/08/2015

Contributi per dare un alloggio a chi lo ha perso

CALAMITÀ: UN SOSTEGNO AI COMUNI PER LE FASI DI EMERGENZA

Una calamità, la necessità di sgomberare una o più abitazioni e di trovare un alloggio alternativo a chi ha perso casa. Fino ad oggi un problema di non poco conto. Un sostegno concreto ai comuni e quindi a favore di chi è costretto a lasciare la casa a seguito di una calamità è infatti l'obiettivo del provvedimento, adottato oggi dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore alla Protezione civile Tiziano Mellarini, con cui si dà attuazione alle novità recentemente introdotte nella legge provinciale in materia di protezione civile. Sono stati approvati infatti i criteri con cui verranno concessi ai comuni i contributi relativi alle spese necessarie a garantire il ricovero, in via immediata e provvisoria, delle famiglie rimaste senza casa a causa di una calamità.-

Le disposizioni attuative adottate oggi si applicano qualora, a seguito di un evento calamitoso, sia emanato dal comune un provvedimento contingibile e urgente che disponga lo sgombero di un alloggio divenuto inagibile o minacciato da un pericolo imminente e che renda necessario provvedere nell'immediatezza al ricovero di una o più persone rimaste prive dell'alloggio che costituisce la loro abitazione principale. Il documento prevede che siano considerate ammissibili a contributo le spese relative ai canoni per la locazione di alloggi che si trovano entro 50 chilometri dal luogo della calamità e per un periodo massimo di tre mesi.
Per il tempo strettamente necessario a trovare un alloggio sostitutivo e comunque per massimo sette giorni sono ammesse a contributo anche le spese che i comuni sostengono per vitto e alloggio presso alberghi ed esercizi pubblici delle persone che hanno dovuto abbandonare la loro casa. Il contributo varia a seconda delle dimensioni del comune. Fino a 1000 abitanti è pari al 95% della spessa ritenuta ammissibile. Per i comuni più grandi viene stabilito in ragione della loro capacità di autofinanziamento. (lr) -

()